



INFORMAZIONI GENERALI

Nel presente documento sono presenti i punti principali previsti con nuova legge.

Il dipendente è invitato a informarsi in modo autonomo e tempestivo presso la propria sede Inps di riferimento.

Assegno unico “ponte” – ASSEGNO TEMPORANEO

LEGGE:

Approvata definitivamente dal Parlamento e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 6 aprile 2021

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/04/06/21G00057/sg>

circolare n° 93 del 30 giugno 2021 dell'Inps

Domanda al via sul sito INPS (1.07.2021) con validità sino al 31.12.2021

L'INPS ha reso disponibile la procedura di domanda per la nuova misura di sostegno per le famiglie con figli minori a carico che non hanno diritto all'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) di cui alla legge n. 153 del 1988.

L'assegno temporaneo sarà riconosciuto sulla base di requisiti di cittadinanza, residenza e domiciliazione assieme al figlio a carico.

Il sussidio verrà erogato in funzione del numero dei figli ed il suo importo è decrescente all'aumentare del livello di ISEE fino ad azzerarsi a 50.000 euro.

Sarà preso in considerazione l'Isce minorenni in corso di validità del genitore in cui risulti presente il minore.

La domanda può essere presentata dal 1.7.2021 sino al 31.12.2021. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, il trattamento relativo all'assegno temporaneo sarà riconosciuto dal mese di luglio 2021.

Puoi richiederlo se:

- sei lavoratore autonomo
- sei disoccupato
- sei coltivatore diretto
- sei titolare di pensione da lavoro autonomo
- non hai diritto all'assegno per il nucleo familiare per i lavoratori dipendenti
- hai un Isee inferiore a 50'000 euro

Se prendi il reddito di cittadinanza non devi fare domanda. Sarà integrato automaticamente sulla carta di pagamento RdC.

Come fare la domanda:

1. Verificare di avere un Isee valido e inferiore a 50'000 euro
2. Tenere pronti i codici fiscali di tutta la famiglia
3. Entrare nell'area riservata del sito INPS scegliendo una di queste modalità: SPID, PIN o CNS
4. Cliccare su “assegno temporaneo”
5. Seguire le indicazioni di inserimento dati per la richiesta
(vedi anche tutorial: <https://www.youtube.com/watch?v=nD9sVsNxXwM>)

La domanda potrà essere presentata, **dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021**, attraverso i seguenti canali:

- ✓ Portale web, utilizzando il servizio all'indirizzo: <https://servizi2.inps.it/servizi/sportelloauf>
Home page, con SPID, Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o
Carta Nazionale dei Servizi (CNS) e PIN INPS;
- ✓ Contact Center Integrato;
- ✓ Patronati.

Il pagamento

Il pagamento dell'assegno avviene, di norma, al genitore richiedente con **accredito su conto corrente**, bonifico domiciliato, carta di pagamento con IBAN, libretto postale intestati al richiedente.

Nell'ipotesi di genitori separati legalmente ed effettivamente oppure divorziati con affidato condiviso del minore, il pagamento è diviso al 50% tra i due genitori.

In presenza di accordo tra i genitori separati o divorziati, il pagamento è effettuato all'unico genitore richiedente.

NB

- Si prevede una soglia di ISEE pari a 7000 euro, fino a concorrenza della quale gli importi spettano in misura piena, vale a dire pari a 167,5 euro per ciascun figlio in caso di nuclei con uno o due figli, ovvero a 217,8 euro per figlio in caso di nuclei numerosi;
- Si prevede una soglia massima pari a 50.000 euro di ISEE, oltre la quale la misura non spetta.

ANF Assegno per il Nucleo Familiare: nuovi importi e domanda

(circolare n° 93 del 30 giugno 2021 dell'Inps)

Con il decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79 è stata riconosciuta agli aventi diritto all'**Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)**, a decorrere dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2021, una **maggiorazione** di 37,5 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari fino a due figli, e di 55 euro per ciascun figlio, per i nuclei familiari di almeno tre figli.

La maggiorazione ANF non è inclusa nelle tabelle ANF 2021-2022 in PDF, ma viene riconosciuta automaticamente con la presentazione della domanda ANF.

È però presente nelle note delle tabelle ANF 2021-2022 per segnalare al nucleo familiare il diritto alla maggiorazione, in caso di presenza di figli minori.

Il Governo dal 1° gennaio 2022 metterà in atto il lancio dell'**assegno unico universale** che sostituisce le detrazioni fiscali, gli assegni familiari e le altre prestazioni in favore dei figli.

Pertanto, **è probabile che gli ANF 2021-2022 e la relativa maggiorazione ANF saranno in vigore fino al 31 dicembre 2021. Per lo stesso periodo alle famiglie spetta anche la maggiorazione ANF.**

Alla luce delle disposizioni vigenti in materia sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare validi per la definizione del diritto e della misura relativi all'assegno per il nucleo familiare.

(<https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FMessaggi%2FMe ssaggio%20numero%202331%20del%2017-06-2021.htm>)

I lavoratori dipendenti del settore privato possono presentare la **domanda**, per il periodo valido dal **1° luglio 2021 al 30 giugno 2022**, tramite il servizio online.

L'Assegno per il Nucleo Familiare erogato dall'INPS spetta a:

- ✓ lavoratori dipendenti del settore privato;
- ✓ lavoratori dipendenti agricoli;
- ✓ lavoratori domestici e somministrati;
- ✓ lavoratori iscritti alla Gestione Separata;
- ✓ lavoratori dipendenti di ditte cessate e fallite;
- ✓ titolari di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, dei fondi speciali ed ex ENPALS;
- ✓ titolari di prestazioni previdenziali;
- ✓ lavoratori in altre situazioni di pagamento diretto.

Per tutti i lavoratori che hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare restano valide le vigenti modalità di presentazione della domanda e le relative modalità operative. L'utente potrà prendere visione dell'esito della domanda presentata accedendo con le proprie credenziali alla specifica sezione "Consultazione domanda", disponibile nell'area riservata.

L'importo dell'assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo.

I redditi del nucleo familiare da considerare sono quelli assoggettabili all'IRPEF, al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro).

Devono essere considerati i redditi prodotti nell'anno solare precedente al 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi

da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno precedente.
(<https://www.inps.it/prestazioni-servizi/assegno-per-il-nucleo-familiare-anf>)

Gli importi sono pubblicati annualmente dall'INPS in tabelle valide dal **1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell'anno seguente** (MESSAGGIO N. 2331 DEL 17.06.2021 e CIRCOLARE N. 92 del 30 giugno 2021).

L'assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell'INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione.

L'ANF è pagato direttamente dall'INPS se il richiedente è:

- addetto ai servizi domestici;
- iscritto alla Gestione Separata;
- operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
- lavoratore di ditte cessate o fallite;
- beneficiario di altre prestazioni previdenziali.

In caso nuclei familiari di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, con affidamento condiviso dei figli, il diritto all'ANF sussiste per entrambi e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l'autorizzazione alla percezione dell'assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.

Il diritto rimane al genitore affidatario anche quando non è titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione) e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell'ex coniuge/parte di unione civile, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell'affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all'ANF.

Il genitore convivente con il minore (privo di autonomo diritto) nato fuori del matrimonio/unione civile da genitori comunque non coniugati/uniti civilmente può chiedere il pagamento dell'ANF sulla posizione dell'altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.

La domanda

A decorrere dal 1° aprile 2019, la domanda di Assegno per il Nucleo Familiare dei dipendenti privati di aziende non agricole deve essere presentata direttamente all'INPS esclusivamente in modalità **telematica**.

La domanda di Assegno per il Nucleo Familiare deve essere presentata dal lavoratore all'INPS attraverso il servizio online dedicato o tramite i servizi telematici offerti dagli enti di patronato.

Per aver diritto agli Anf, gli **assegni al nucleo familiare**, è necessario che il reddito derivante da lavoro dipendente superi il **70%** del reddito del **nucleo familiare**. Così, se nel nucleo il reddito complessivo ammonta a 10.000 euro e, di questi, 5.000 derivano da lavoro autonomo e 5.000 da lavoro dipendente, non si ha diritto agli assegni, in quanto il reddito di lavoro dipendente non supera il **70% dei redditi** del nucleo.

Ad una prima lettura, il lavoro autonomo occasionale sembrerebbe escluso dai redditi computabili nel 70%, in quanto il reddito non deriva da **lavoro subordinato**. Tuttavia, bisogna considerare che gli Anf, in un primo momento spettanti solo ai dipendenti, sono stati poi estesi agli iscritti alla **Gestione Separata**: dapprima solo ai **co.co.co.**, poi anche ai **lavoratori autonomi**, compresi i

lavoratori autonomi occasionali con reddito sopra i **5.000 euro annui** (in quanto tenuti ad iscriversi alla Gestione, anche se non obbligati all'apertura di Partita Iva).

L'autorizzazione agli assegni al nucleo familiare deve essere richiesta nei seguenti casi:

- figli ed equiparati di coniugi/parte di unione civile legalmente separati o divorziati/sciolti da unione civile, o in stato di abbandono;
- figli propri o del coniuge/parte di unione civile, riconosciuti da entrambi i genitori, nati prima del matrimonio;
- figli del coniuge/parte di unione civile nati da precedente matrimonio;
- fratelli sorelle e nipoti orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto a pensione di reversibilità;
- nipoti in linea retta a carico dell'ascendente (nonno/a);
- familiari minorenni con persistente difficoltà a svolgere funzioni o compiti propri della loro età;
- familiari maggiorenni con assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro;
- minori in accasamento etero-familiare;
- familiari di cittadino italiano, comunitario, straniero di stato convenzionato, che siano residenti all'estero;
- figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni

Quando i genitori sono separati o divorziati

In caso di separazione e divorzio gli assegni familiari spettano al coniuge collocatario e cioè al genitore con cui i figli convivono, anche se il diritto a percepirli deriva dalla posizione lavorativa dell'altro coniuge.

L' art. 211, L. 19 maggio 1975 n. 151 prevede infatti che "Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l'altro coniuge".

In altri termini, il genitore non affidatario titolare degli assegni familiari è tenuto a corrisponderli all'altro coniuge al quale di fatto spettano, **in aggiunta** all'assegno di mantenimento e a prescindere dall'ammontare di quest'ultimo.

Capita spesso, però, che il genitore non affidatario che percepisce gli assegni familiari dal proprio datore di lavoro non provveda a corrisponderli all'altro genitore, cui spettano, ritenendo che sia tenuto, solamente, a versare l'assegno di mantenimento per i figli economicamente non autosufficienti.

Chi scrive precisa che assegni familiari e assegno di mantenimento sono due tipi di proventi separati e distinti che hanno funzioni diverse.

I primi costituiscono una sorta di "integrazione alimentare", invece l'assegno di mantenimento è il contributo che il genitore non collocatario corrisponde per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione dei figli, il cui quantum viene calcolato in proporzione alla capacità reddituale del genitore.

I coniugi possono accordarsi per una diversa ripartizione degli assegni familiari sia in sede di separazione che in sede di divorzio: per esempio è possibile che il coniuge che li percepisce ne trattienga una parte.